

Legge sull'asilo

(LAsi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...

decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge, l'espressione «centro di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «centro della Confederazione».

Art. 3 cpv. 3

³Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951² sullo statuto dei rifugiati.

Art. 8 cpv. 1 lett. b ed f (nuovo)

¹Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

b. consegnare i documenti di viaggio e d'identità;

f. sottoporsi a un esame medico ordinato dall'UFM (art. 26a).

Art. 12 Recapito e notifica in caso di soggiorno in un Cantone

¹Una decisione o comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se gli interessati ne hanno conoscenza

RS

¹ RS **142.31**

² RS **0.142.30**

soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

² Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità invia le decisioni o comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

³ In casi adeguati, le decisioni e le comunicazioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.

Art. 12a Recapito e notifica nei centri della Confederazione

¹ Nei centri della Confederazione le decisioni e comunicazioni sono consegnate di persona. Se il richiedente l'asilo è scomparso, le decisioni e comunicazioni sono recapitate secondo l'articolo 12.

² Se al richiedente l'asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni e comunicazioni sono recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Quest'ultimo o il rappresentante legale assegnato informa immediatamente il richiedente l'asilo in merito al recapito avvenuto.

³ Se non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni o comunicazioni sono recapitate al richiedente l'asilo. Un procuratore designato dal richiedente l'asilo è informato immediatamente in merito al recapito avvenuto.

⁴ La notifica orale e la motivazione sommaria sono rette dall'articolo 12 capoverso 3.

Art. 13 Recapito e notifica nell'ambito della procedura all'aeroporto e in casi urgenti

¹ Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 della legge del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa. La notificazione è comunicata al procuratore.

² Per la procedura all'aeroporto si applica per analogia l'articolo 12a.

³ In altri casi urgenti, l'UFM può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

Art. 16 cpv. 1

¹ Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo

³ RS 172.021

rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.

Art. 17 cpv. 3 e 4 (abrogato)

³ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, per la durata della procedura dopo l'attribuzione al Cantone.

⁴ *Abrogato*

Art. 19 cpv. 1-3

¹ La domanda d'asilo deve essere presentata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all'atto dell'entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di procedura.

^{1bis} Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Articolo 20

Abrogato

Art. 21 cpv. 1

¹ Le autorità competenti attribuiscono a un centro di procedura le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese.

Art. 22 cpv. 3^{bis} (nuovo), 4 e 6

^{3bis} Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite secondo gli articoli da 102f a 102k.

⁴ La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, gli è concesso il diritto di essere sentito.

⁶ L'UFM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

Art. 23 cpv. 2

²La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l'UFM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione

*Titolo prima dell'articolo 24***Sezione 2a: Centri della Confederazione***Art. 24 Centri di procedura, d'attesa e di partenza*

¹La Confederazione allestisce centri di procedura, d'attesa e di partenza gestiti dall'UFM.

²I richiedenti l'asilo sono alloggiati in centri di procedura in particolare:

- a. dal deposito della domanda d'asilo per tutta la fase preparatoria;
- b. durante la procedura celere fino allo scadere del termine di ricorso;
- c. durante la procedura ampliata fino alla ripartizione fra i Cantoni.

³Nel quadro della procedura Dublino i richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri d'attesa dal termine della fase preparatoria fino allo scadere del termine di ricorso.

⁴Nella procedura Dublino e nella procedura celere dallo scadere del termine di ricorso fino alla partenza i richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri di partenza.

⁵I centri di procedura, d'attesa o di partenza possono essere riuniti in un edificio o in un'infrastruttura.

⁶La permanenza nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Può essere prolungata di un periodo appropriato se ciò consente di accelerare la procedura d'asilo. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli e le durate massime della permanenza nei centri di procedura, d'attesa e di partenza.

⁷Se necessario, la ripartizione fra i Cantoni può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di permanenza. La ripartizione è retta dall'articolo 27.

Art. 24a Centri speciali

¹L'UFM può collocare i richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri della Confederazione, in centri speciali istituiti e gestiti dall'UFM o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere collocati alle stesse condizioni i richiedenti attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all'uso che ne fanno.

²Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione; è eccettuato il deposito di una domanda d'asilo.

Art. 24b Esercizio dei centri

¹ L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

² Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato nei centri della Confederazione.

Art. 24c Utilizzo per un breve periodo di edifici e infrastrutture della Confederazione per l'alloggio di richiedenti l'asilo

¹ Se le esistenti strutture di accoglienza non sono sufficienti a breve termine, edifici e infrastrutture della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l'alloggio di richiedenti l'asilo per al massimo un anno, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

² Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:

- a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
- b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
- c. le installazioni di importanza secondaria e non visibili dall'esterno quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
- d. le costruzioni mobiliari di importanza secondaria rispetto agli edifici esistenti.

³ Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere nuovamente utilizzati al più presto dopo un'interruzione di due anni, fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 55.

⁴ La Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

Art. 24d Utilizzazione di edifici e infrastrutture della Confederazione per l'alloggio di richiedenti l'asilo

¹ Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

² Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:

- a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
- b. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
- c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
- d. le costruzioni mobiliari.

³ Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

Art. 24e (nuovo) Centri cantonali d'alloggiamento

¹ I richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in un centro gestito dal Cantone se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione secondo l'articolo 24.

² Il Cantone d'ubicazione:

- a. garantisce un alloggio, un'assistenza e un'occupazione adeguati;
- b. presta l'aiuto sociale e il soccorso d'emergenza;
- c. garantisce l'istruzione scolastica di base;
- d. adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.

³ Il Cantone può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte dei compiti.

⁴ Alla prestazione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è applicabile il diritto cantonale.

⁵ La Confederazione rimborsa ai Cantoni d'ubicazione le spese sostenute per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura per l'ottenimento e la fatturazione degli importi. Se possibile, definisce i contributi in forma forfettaria.

⁶ Le restanti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicate per analogia anche ai centri gestiti dai Cantoni.

Art. 25a (abrogato)

Art. 26 Fase preparatoria

¹ La fase preparatoria inizia dopo il deposito della domanda d'asilo. Dura al massimo 10 giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.

² Durante la fase preparatoria l'UFM rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertarne l'età (art. 17 cpv. 3^{bis}), verificarne i mezzi di prova, i documenti di viaggio e d'identità, nonché procedere agli accertamenti relativi all'identità e alla provenienza.

³ L'UFM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. Accerta con il richiedente se la sua domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la sua domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la partenza.

⁴ Durante la fase preparatoria è effettuato il confronto dei dati secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.

⁵ L'UFM può incaricare terzi di svolgere dei compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo di tenere il segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 26a Accertamento medico

1 I richiedenti l'asilo devono far valere i problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento, a loro già noti al momento del deposito della domanda d'asilo, immediatamente dopo il deposito della stessa, ma al più tardi durante l'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 36 capoverso 2 o al momento della concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36 capoverso 1.

2 Per le allegazioni di cui al capoverso 1, l'UFM designa lo specialista competente per l'esame medico. L'articolo 82a si applica per analogia. L'UFM può delegare a terzi i compiti medici necessari.

3 I problemi di salute fatti valere successivamente o riscontrati da un altro specialista possono essere presi in considerazione nella procedura d'asilo e d'allontanamento se sono provati. In via eccezionale può essere sufficiente che siano resi verosimili se il ritardo è giustificato da motivi scusabili o se in un caso specifico non può essere fornita una prova per motivi medici. L'UFM può consultare un medico di fiducia.

Art. 26b Procedura Dublino

La procedura Dublino ha inizio con la presentazione di una domanda di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo a uno Stato Dublino. La procedura dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.

Art. 26c Procedura celere

Al termine della fase preparatoria segue la procedura celere con l'audizione sui motivi d'asilo. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.

Art. 26d Procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere, segnatamente poiché sono necessari accertamenti supplementari, il richiedente è assegnato alla procedura ampliata e attribuito a un Cantone.

Art. 27 cpv. 4 (abrogato)

Art. 29 cpv. 1, 2, 3 e 4

¹ L'UFM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo nei centri della Confederazione.

² *Abrogato*

³ L'audizione è messa a verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti.

⁴ *Abrogato*

Art. 30 (abrogato)

Art. 37 Termini procedurali di prima istanza

¹ Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro 8-10 giorni lavorativi dopo la conclusione della fase preparatoria.

² Nella procedura Dublino le decisioni devono essere notificate entro due giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/2003⁴.

³ In presenza di motivi validi e se la decisione potrà prevedibilmente essere presa nel centro della Confederazione, il termine di cui ai capoversi 1 e 2 può essere prorogato di alcuni giorni.

⁴ Di norma, nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dopo la conclusione della fase preparatoria.

⁵ Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, l'UFM decide immediatamente e con priorità.

Art. 43 cpv. 1

¹ Durante la permanenza nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa.

Art. 45 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

² Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, di regola il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata, è compreso tra sette e trenta giorni.

⁴ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1

^{2bis} Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

Art. 46 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, per l'esecuzione dell'allontanamento è competente il Cantone di ubicazione.

Art. 52 cpv. 2 (abrogato)

Art. 68 cpv. 3 (abrogato)

Art. 78 cpv. 4

⁴ Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29.

Articolo 80

¹ I Cantoni d'attribuzione garantiscono l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

² Fintanto che tali persone si trovano in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, la Confederazione garantisce l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza. In collaborazione con il Cantone d'ubicazione, garantisce inoltre l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. La Confederazione può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte dei compiti. Gli articoli da 81 a 83a sono applicabili per analogia.

Art. 91 cpv. 2^{ter} e 4^{bis}

^{2ter} La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un centro speciale ai sensi dell'articolo 24a un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.

^{4bis} Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione per persone che soggiornano in centri della Confederazione o in un centro speciale ai sensi dell'articolo 24a. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni in cui sono ubicati tali centri o con terzi incaricati.

Art. 93a Consulenza per il ritorno

¹ Mediante la consulenza al ritorno, la Confederazione promuove il ritorno volontario. L'UFM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione.

² Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

Art. 93b Indennizzo per la consulenza per il ritorno

¹ La Confederazione versa contributi ai fornitori di prestazioni dei consultori per il ritorno di cui all'articolo 93a capoverso 2 per il rimborso dei costi amministrativi e di personale.

² Questo importo forfetario costituisce un indennizzo per l'informazione e la consulenza fornite ai richiedenti l'asilo e alle persone allontanate.

³ Il Consiglio federale fissa le somme forfetarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose e le condizioni per il versamento dei contributi.

Art. 94 (abrogato)

Titolo prima dell'articolo 95a

Capitolo 6a: Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture destinati all'alloggio dei richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 95a Principio

¹ È necessaria un'approvazione dei piani del DFGP (autorità d'autorizzazione) affinché edifici e infrastrutture che servono alla Confederazione completamente o per la maggior parte all'alloggio di richiedenti l'asilo possano essere:

- a. edificati ex novo;
- b. modificati o destinati a questo nuovo utilizzo.

² Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

³ Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Nel quadro della procedura di approvazione va considerato il diritto cantonale nella misura in cui non limita in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo.

⁴ L'approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente presuppone fundamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio.

⁵ RS 700

Art. 95b Diritto sull'espropriazione e diritto applicabile

¹ L'acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all'alloggiamento di richiedenti l'asilo e la creazione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, quest'ultimo è autorizzato a procedere all'espropriazione.

² La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e sussidiariamente dalla legge federale del 20 giugno 1930⁶ sull'espropriazione (LEspr).

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani*Art. 95c Avvio della procedura ordinaria di approvazione dei piani*

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'autorità competente corredata della documentazione necessaria. L'autorità verifica la completezza della documentazione e se del caso ne richiede il completamento.

Art. 95d Picchettamento

¹ Prima dell'esposizione pubblica della domanda, il richiedente deve rendere visibili, picchettandole, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste; nel caso di opere edili deve procedere alla modinatura.

² Le obiezioni al picchettamento o alla modinatura devono essere presentate immediatamente all'autorità d'approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine dell'esposizione pubblica.

Art. 95e Audizione, pubblicazione ed esposizione pubblica della domanda

¹ L'autorità d'approvazione trasmette la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati per un parere. L'intera procedura di audizione dura tre mesi. Questo termine può essere prorogato eccezionalmente, in casi motivati.

² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale, ed esposta pubblicamente durante 30 giorni.

³ L'esposizione pubblica provoca il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr⁷.

Art. 95f Avviso personale

Al più tardi con l'esposizione pubblica della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un'indennità secondo l'articolo 31 LEspr⁸ un avviso personale relativo ai diritti da espropriare.

⁶ RS 711

⁷ RS 711

⁸ RS 711

Art. 95g Opposizione

¹ Durante il termine di esposizione pubblica, chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa⁹ o della LEspr¹⁰ può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

² Entro il termine di esposizione pubblica sono fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39–41 LEspr¹¹ sono presentate all'autorità d'approvazione.

³ I Comuni interessati tutelano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 95h Procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 95i Durata di validità

¹ Con l'approvazione dei piani l'autorità d'approvazione decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

² L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione. In caso di cambiamento di destinazione l'approvazione dei piani decade se entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione l'edificio o l'infrastruttura non è ancora stata usata completamente o prevalentemente per l'alloggiamento di richiedenti l'asilo.

³ Per importanti motivi, l'autorità d'approvazione può prorogare la durata di validità dell'approvazione. La proroga è di tre anni al massimo nel caso dell'edificazione o modifica di edifici o infrastrutture e di un anno al massimo in caso di cambiamento di destinazione.

Art. 95j Procedura semplificata d'approvazione dei piani

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b. edifici e infrastrutture la cui modifica o cambiamento di destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;
- c. edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 711

¹¹ RS 711

¹² RS 172.010

² Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

³ L'autorità d'approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né esposta pubblicamente. L'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità d'approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

⁴ Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 95k

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr¹³. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

² L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr¹⁴.

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 95l

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² I Cantoni e i Comuni interessati sono pure legittimati a ricorrere.

¹³ RS 711

¹⁴ RS 711

Nuovo titolo:

Titolo prima dell'articolo 102

Capitolo 8: Protezione giuridica, procedura di ricorso, riesame e domande multiple

Sezione 1: Protezione giuridica nei centri della Confederazione

Art. 102f Principio

¹ I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.

² L'UFM affida l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.

Art. 102g Consulenza in merito alla procedura d'asilo

¹ Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo hanno accesso alla consulenza in merito alla procedura d'asilo.

² Questa comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo in merito ai diritti e doveri nella procedura d'asilo.

Art. 102h Rappresentanza legale

¹ Per il primo interrogatorio durante la fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnata una rappresentanza legale, sempre che egli non la rifiuti esplicitamente.

² La rappresentanza legale dura sino al passaggio in giudicato della decisione nella procedura celere e nella procedura Dublino o fino alla decisione di una procedura ampliata. Il rappresentante legale informa il prima possibile il richiedente nel caso intenda rinunciare a interporre ricorso.

³ I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.

Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni

¹ Il fornitore di prestazioni di cui all'articolo 102f capoverso 2 è responsabile in particolare di garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nel centro della Confederazione. Provvede ad assicurare la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.

² Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l'asilo.

³ Sono ammesse a fornire consulenza le persone che si occupano professionalmente della consulenza ai richiedenti l'asilo. Sono ammesse ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammesse le persone titolari di un diploma universita-

rio in diritto che si occupano professionalmente della consulenza e della rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

⁴ Il fornitore di prestazioni e l'UFM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Art. 102j Partecipazione del rappresentante legale

¹ L'UFM comunica al fornitore di prestazioni le date per la prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, per l'audizione sui motivi d'asilo e per le ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la collaborazione del rappresentante legale. Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni dell'UFM esplicano, anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale, effetto giuridico. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili.

² Se il rappresentante legale non presenta o presenta dopo lo scadere del termine un parere sulla bozza di una decisione d'asilo negativa nonostante il fornitore di prestazioni l'abbia ricevuta per tempo, ciò è considerato una rinuncia alla presentazione di un parere.

Art. 102k Indennizzo per la consulenza e la rappresentanza legale

¹ La Confederazione versa al fornitore di prestazioni un indennizzo a titolo forfetario, segnatamente per l'adempimento dei seguenti compiti:

- a. l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo;
- b. la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all'audizione sui motivi d'asilo;
- c. la presentazione di un parere sulla bozza di una decisione d'asilo negativa;
- d. l'assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso;
- e. l'assunzione, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e in aeroporto.

² L'indennizzo forfetario comprende un contributo ai costi amministrativi sostenuti dal fornitore di prestazioni, in particolare per l'organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché per una traduzione indipendente.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennizzo a titolo forfetario e le condizioni per il versamento. L'importo forfetario prevede un'indennità per soluzioni finanziariamente vantaggiose in materia di consulenza o di rappresentanza legale.

*Titolo prima dell'articolo 102l***Sezione 1a: Protezione giuridica dopo la ripartizione fra i Cantoni***Articolo 102l Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata*

¹ Dopo la ripartizione fra i Cantoni, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico per fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se viene condotta un'audizione supplementare sui motivi d'asilo.

² Per le attività di cui al capoverso 1, la Confederazione versa ai consultori giuridici un'unica somma forfetaria per ogni richiedente l'asilo.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l'esercizio della consulenza e per la rappresentanza legale e fissa l'importo forfetario per soluzioni finanziariamente vantaggiose. Stabilisce quali fasi procedurali sono rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.

Art. 102m Patrocinio gratuito

¹ Su richiesta del richiedente l'asilo esentato dal pagamento delle spese processuali, il Tribunale amministrativo federale ordina un gratuito patrocinio esclusivamente nel caso di ricorsi contro:

- a. decisioni di non entrata nel merito, di respingimento della domanda e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44;
- b. decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;
- c. la revoca dell'ammissione provvisoria per persone del settore dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr¹⁵;
- d. decisioni prese nel quadro della concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.

² I ricorsi di cui al capoverso 1 sono esclusi se interposti nel quadro della procedura Dublino (art. 31a cpv. 1 lett. b), di procedure di riesame e di revisione, nonché di procedure multiple. In questi casi, come pure nei casi di ricorso non contemplati dal capoverso 1, è applicabile l'articolo 65 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶ sulla procedura amministrativa.

³ Nel caso di ricorsi depositati in virtù della presente legge sono ammessi a offrire il gratuito patrocinio anche i titolari di un diploma universitario in diritto che si occupano professionalmente della consulenza e della rappresentanza di richiedenti l'asilo.

⁴ I capoversi 1 e 3 sono applicabili anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere o in procedura Dublino e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 102h.

¹⁵ RS 142.20

¹⁶ RS 172.021

*Titolo prima dell'articolo 103***Sezione 1b: Procedura di ricorso a livello cantonale***Art. 108 Termini per il ricorso*

¹ Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro nove giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro cinque giorni dalla notifica della stessa.

² Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notifica della stessa

³ Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 31a capoversi 1 e 3, nonché contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro sette giorni dalla notifica della decisione.

⁴ Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notifica di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

⁵ La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁷ può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

⁶ Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 della legge sulla procedura amministrativa¹⁸.

Art. 109 Termini d'evasione dei ricorsi

¹ Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

² Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

³ In caso di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoversi 1 e 3, nonché contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e all'articolo 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a, il Tribunale amministrativo federale decide entro sette giorni.

⁴ In presenza di motivi importanti, le scadenze di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere prorogate di alcuni giorni.

¹⁷ RS 142.20

¹⁸ RS 172.021

⁵ Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2–4 e all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr¹⁹.

⁶ Se il richiedente è incarcerato in vista d'extradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide immediatamente e in priorità.

Art. 110

¹ Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di:

- a. tre giorni nella procedura celere e sette giorni nella procedura ampliata per le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4;
- b. tre giorni per le decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 31a capoversi 1 e 3, nonché per le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1, all'articolo 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a e all'articolo 111b.

³ Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante è impossibilitato, segnatamente a causa di una malattia o un infortunio, ad agire entro tale termine.

Art. 110a (abrogato)

Art. 111a^{bis} Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze

¹ Nell'ambito della procedura di ricorso contro decisioni d'asilo ai sensi dell'articolo 31a prese nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale attua le misure istruttorie di cui all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005²⁰ sul Tribunale amministrativo federale nei centri della Confederazione, se ciò può accelerare la decisione sul ricorso.

² La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale.

³ Le parti possono richiedere una redazione completa della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

Art. 111a^{ter} Indennizzo delle parti

Nel contesto della procedura di ricorso contro decisioni d'asilo ai sensi dell'articolo 31a prese nella procedura celere o nella procedura Dublino, non è accordato alcun indennizzo alle parti. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l'articolo 102h, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

¹⁹ RS 142.20

²⁰ RS 173.32

Art. 111b cpv. 1

¹La domanda di riesame, debitamente motivata, deve essere inoltrata per scritto all'UFM entro 30 giorni dall'identificazione del motivo di riesame. Non ha luogo alcuna fase preparatoria. Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 66-68 della legge sulla procedura amministrativa²¹.

Art. 111c cpv. 1

¹Nel caso di domande d'asilo inoltrate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione d'asilo e di allontanamento, l'istanza deve essere presentata per scritto e debitamente motivata. Non ha luogo alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1-3.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹Alle domande di costruzione di un edificio o un'infrastruttura nuovi, la decisione relativa alle quali non è ancora passata in giudicato dieci anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, rimane applicabile il diritto anteriore.

²Se il cambiamento di destinazione secondo l'articolo 24d capoverso 3 è annunciato entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, è applicabile la durata massima secondo l'articolo 24d capoverso 1.

IV

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge.

³L'articolo 95a capoverso 1 lettera a è applicabile per dieci anni dopo la sua entrata in vigore.

⁴L'articolo 24d è applicabile per cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

²¹ RS 172.021

Allegato
(Cifra II)

Modifica del diritto vigente

La legge seguente è modificata come segue:

Legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)²²

Articolo 74 capoverso 2

² Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione o in un centro speciale di cui all'articolo 24a LAsi, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

Articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5

¹ Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

⁵. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro della Confederazione o in un centro speciale di cui all'articolo 24a LAsi e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile.

Articolo 80 capoverso 1

¹ La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione o in un centro speciale di cui all'articolo 24a LAsi, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dall'UFM.

²² RS 142.20